



INFORMAZIONI IN MERITO ALLA PROCEDURA DI NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

Intesa Sanpaolo S.p.A. Sede Legale: Piazza S. Carlo, 156 10121 Torino Sede Secondaria: Via Monte di Pietà, 8 20121 Milano Capitale Sociale Euro 9.085.534.363,36 Registro delle Imprese di Torino e Codice Fiscale 00799960158 Rappresentante del Gruppo IVA "Intesa Sanpaolo" Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) N. Iscr. Albo Banche 5361 Codice ABI 3069.2 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia Capogruppo del gruppo bancario "Intesa Sanpaolo" iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari

INDICE

1. INFORMAZIONI GENERALI
2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE
3. PROCEDURA DI NOMINA

AVVERTENZA

Il contenuto del presente documento è messo a disposizione degli azionisti di Intesa Sanpaolo a mero titolo informativo e come tale non intende sostituire o integrare in alcun modo le prescrizioni normative, regolamentari e statutarie che disciplinano le procedure di nomina degli Amministratori, alle quali i soci sono pregati di fare riferimento.

1. INFORMAZIONI GENERALI

SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La Società adotta il sistema monistico di amministrazione e controllo.

Essa opera tramite un Consiglio di Amministrazione di nomina assembleare. Alcuni consiglieri, designati dall'Assemblea, fanno altresì parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione, costituito all'interno del Consiglio stesso.

NUMERO DI CONSIGLIERI E DURATA DEL MANDATO

Il Consiglio di Amministrazione è composto da un minimo di 15 a un massimo di 19 componenti, anche non soci. Prima dell'elezione, l'Assemblea deve determinare il numero degli Amministratori.

La durata del mandato del Consiglio di Amministrazione è di 3 esercizi e la scadenza coincide con la data dell'Assemblea di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica.

I Consiglieri sono rieleggibili.

NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

I componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione sono nominati dall'Assemblea sulla base di liste presentate dai soggetti legittimati. Ciascuna lista deve essere divisa in due sezioni di nominativi, entrambe ordinate progressivamente per numero (cioè con candidati elencati con il numero da uno in avanti in ciascuna sezione), e deve indicare separatamente nella prima sezione i candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione diversi dai candidati anche alla carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione e nella seconda sezione i soli candidati alla carica di Consigliere e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Ciascuna lista di candidati deve contenere da un minimo di 2 a un massimo di 19 nominativi.

Ciascuna lista contenente un numero di candidati pari o superiore a 3:

- deve essere composta in modo tale da assicurare a livello complessivo l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente; pertanto, almeno un terzo dei candidati deve appartenere al genere meno rappresentato;
- deve contenere un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza, come definito all'Articolo 13.4 dello Statuto, in misura pari ad almeno due terzi dei candidati complessivamente presenti nella lista; fermo restando che i candidati presenti nella sezione seconda della lista devono essere tutti in possesso del requisito di indipendenza;
- deve contenere nella prima sezione almeno un candidato in possesso del requisito di professionalità definito all'Articolo 13.4, paragrafo 2, lett. a), dello Statuto; nella seconda sezione almeno un candidato ogni due o frazione di due in possesso del medesimo requisito di professionalità, fermo restando che tutti i candidati presenti nella seconda sezione della lista devono possedere i requisiti di professionalità di cui all'Articolo 13.5.

Ai presenti fini, per la quota di candidati in possesso dei requisiti richiesti in ciascuna lista valgono i criteri di arrotondamento per eccesso all'unità superiore pertinenti a ciascun requisito (Articoli 13.1 e 13.4, paragrafo 2, lett. b), dello Statuto).

La lista per la quale non sono osservate le prescrizioni di cui sopra è considerata come non presentata. Eventuali irregolarità delle liste che riguardino singoli candidati, tuttavia, non comportano automaticamente l'esclusione dell'intera lista, bensì dei soli candidati a cui si riferiscono le irregolarità.

Nel presentare le liste, gli Azionisti sono invitati a tenere conto del documento del Consiglio di

Amministrazione “Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione” - redatto anche ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia in materia di governo societario, contenute nella Circolare n. 285/2013 - il quale contiene orientamenti e suggerimenti a disposizione degli Azionisti, nell’intento di aiutarli a formulare proposte per la composizione del Consiglio di Amministrazione della Banca. Il documento è disponibile nel sito internet group.intesasanpaolo.com (sezione “Governance”/“Assemblea degli Azionisti”).

Resta ferma la facoltà per gli Azionisti di esprimere valutazioni differenti in merito alla composizione ottimale del Consiglio, motivando le eventuali differenze rispetto all’analisi da quest’ultimo svolta.

CHI PUÒ DEPOSITARE LE LISTE

I titolari di almeno lo 0,5% del capitale sociale. La quota di azioni che legittima al deposito delle liste può essere detenuta da uno o più titolari di azioni.

TERMINE PER IL DEPOSITO DELLE LISTE

Entro il 25° giorno precedente la data dell’Assemblea (e pertanto entro il 5 aprile 2019). Le liste di candidati devono essere depositate presso la Sede Sociale o anche tramite posta elettronica all’indirizzo segreteria.societaria@pec.intesasanpaolo.com.

TERMINE PER LA PUBBLICAZIONE DELLE LISTE

Almeno 21 giorni prima della data dell’Assemblea (e pertanto entro il 9 aprile 2019). Le liste di candidati devono essere messe a disposizione del pubblico da parte della Società presso la Sede Sociale e nel sito internet della Società group.intesasanpaolo.com nonché depositate nel meccanismo di stoccaggio autorizzato all’indirizzo www.emarketstorage.com.

N.B.

Si rappresenta l’opportunità che le liste per il rinnovo degli organi in vista dell’Assemblea del prossimo 30 aprile vengano depositate in tempo utile perché la Società – effettuati i necessari controlli di completezza e regolarità – possa renderle pubbliche almeno 30 giorni prima della data dell’Assemblea.

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE E DOCUMENTAZIONE DA DEPOSITARE CON LE LISTE

Ciascun Socio e i Soci appartenenti al medesimo gruppo o che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare, né coloro ai quali spetta il diritto di voto possono votare, più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.

A pena di ineleggibilità, un candidato può essere presente in una sola lista e, all'interno di una lista, in una sola sezione della medesima.

La titolarità della quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione delle liste è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del singolo azionista, ovvero di più azionisti congiuntamente, nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società.

L'attestazione della titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione delle liste - inviata, su richiesta dell'avente diritto, dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili - può pervenire alla Società anche successivamente al deposito delle liste ma tassativamente entro il termine previsto per la loro pubblicazione da parte della Società stessa (e in ogni caso non oltre 21 giorni prima della data dell'Assemblea).

Unitamente a ciascuna lista devono essere depositati anche i seguenti documenti:

- le informazioni relative ai Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta; a tal fine i Soci possono utilizzare lo schema "Lettera di deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione" allegato sub "A"
- la dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento con questi ultimi; a tal fine i Soci possono utilizzare lo schema "Dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento" allegato sub "B"
- una dichiarazione dei candidati, secondo gli schemi allegati sub "C1" e "C2", che, unitamente all'accettazione della candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione, attesti il possesso dei requisiti di idoneità alla carica previsti per tutti o, in via specifica, per alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria. A tale dichiarazione deve essere allegata un'esauriente informativa:
 - sulle caratteristiche personali e professionali di ciascuno dei candidati
 - sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre entità;
 - su ogni ulteriore elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica ricoperta.

3. PROCEDURA DI NOMINA (art. 14 Statuto)

La procedura di nomina è dettagliatamente regolata dall'art. 14 dello Statuto, al quale si rinvia. In via informativa e sintetica si riporta quanto segue.

Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Ai sensi di Statuto la votazione avviene come segue:

- a. dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti ("lista di maggioranza"), in base all'ordine progressivo con il quale sono in essa elencati e fino ad esaurimento dei candidati presenti nella pertinente sezione della lista, sono tratti tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto cinque componenti nel caso di Consiglio composto da 19 o da 18 Consiglieri, ovvero, negli altri casi, sono tratti da tale lista tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione eccetto quattro componenti. In particolare, dalla seconda sezione della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono in ogni caso prelevati nel loro ordine progressivo tre Consiglieri, per assumere altresì la carica di componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione; gli altri Consiglieri riservati a tale lista sono prelevati dalla prima sezione di essa sempre in base all'ordine progressivo in cui sono in essa elencati.
- b. due Consiglieri sono tratti, nel loro ordine progressivo, dalle prime due posizioni della seconda sezione della lista che abbia candidati idonei a far parte del Comitato per il Controllo sulla Gestione e sia risultata seconda per maggior numero di voti ("prima lista di minoranza") e che non sia stata presentata o votata da parte di Soci collegati, secondo la normativa vigente, con i Soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti. Il primo di tali Consiglieri assume la carica di Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Gli altri componenti del Consiglio di Amministrazione per qualunque ragione non eletti ai sensi dei precedenti paragrafi – anche per eventuale insufficienza dei candidati presenti nelle liste - sono tratti proporzionalmente dalle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti ("liste di minoranza", intendendosi tra queste inclusa anche la prima lista di minoranza), purché tali liste, prese complessivamente, abbiano ottenuto voti almeno pari al 10% del capitale rappresentato in Assemblea. I voti ottenuti da ognuna delle liste sono divisi successivamente per uno, due, tre, quattro e così via secondo il numero dei componenti da eleggere. I quozienti così ottenuti sono assegnati progressivamente ai candidati di ciascuna sezione di dette liste, secondo l'ordine rispettivamente previsto dalle stesse due sezioni. I quozienti attribuiti ai candidati delle varie liste vengono disposti in due graduatorie decrescenti, una per ciascuna sezione delle liste, fatta eccezione per i primi due quozienti della seconda sezione della lista dalla quale sono stati già prelevati i candidati nominati come indicato alla precedente lett. b). Risultano eletti Consiglieri di Amministrazione coloro che hanno ottenuto i quozienti più elevati nella rispettiva graduatoria delle liste diverse da quella che ha ottenuto il maggior numero di voti, fino al numero necessario a completare la composizione del Consiglio di Amministrazione.

Qualora non fosse possibile completare la composizione del Consiglio e del Comitato secondo la procedura definita ai paragrafi precedenti, a ciò si provvede prelevando dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, nell'ordine in essa presenti, gli eventuali candidati non ancora eletti che consentano di rispettare i requisiti richiesti dalla normativa vigente e dallo Statuto.

Lo Statuto prevede inoltre ulteriori disposizioni, cui si rinvia, per l'ipotesi in cui i candidati eletti non possiedano i requisiti di genere, di professionalità e indipendenza previsti dallo Statuto stesso.